

LEGGE DI BILANCIO 2021
PREVISTE (DAL TESTO ANCORA IN DISCUSSIONE IN PARLAMENTO) NUOVE SETTIMANE DI
AMMORTIZZATORI SOCIALI CON CAUSALE COVID-19 E LA PROROGA DEL DIVIETO DI
LICENZIAMENTO

In attesa dell'approvazione della "legge di Bilancio 2021", non ancora avvenuta alla data di chiusura di questo notiziario ché ancora in discussione in Parlamento, in base ai suoi contenuti pubblicati sul portale istituzionale della Camera dei Deputati, riteniamo utile segnalare le disposizioni - suscettibili di eventuali modifiche, nella loro futura, definitiva versione - in materia di ammortizzatori sociali con causale COVID-19 e di divieto di licenziamento (non di natura disciplinare).

Nuovi trattamenti di cassa integrazione ordinaria, assegno ordinario e cassa integrazione in deroga

I datori di lavoro che sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'epidemia in corso possono **richiedere gli ammortizzatori sociali** (cassa integrazione guadagni ordinaria, in deroga, assegno ordinario erogato dal FIS/dai Fondi bilaterali ^[*]), ex artt.

[*] Ai sensi dell'art. 10 del d.lgs. n. 148/2015, la disciplina delle **integrazioni salariali ordinarie** e i relativi obblighi contributivi si applicano a:

- «a) imprese industriali manifatturiere, di trasporti, estrattive, di installazione di impianti, produzione e distribuzione dell'energia, acqua e gas;
- b) cooperative di produzione e lavoro che svolgano attività lavorative simili a quella degli operai delle imprese industriali, ad eccezione delle cooperative elencate dal Decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602;
- c) imprese dell'industria boschiva, forestale e del tabacco;
- d) cooperative agricole, zootecniche e loro consorzi che esercitano attività di trasformazione, manipolazione e commercializzazione di prodotti agricoli propri per i soli dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato;
- e) imprese addette al noleggio e alla distribuzione dei film e di sviluppo e stampa di pellicola cinematografica;
- f) imprese industriali per la frangitura delle olive per conto terzi;
- g) imprese produttrici di calcestruzzo preconfezionato;
- h) imprese addette agli impianti elettrici e telefonici;
- i) imprese addette all'armamento ferroviario;
- l) imprese industriali degli enti pubblici, salvo il caso in cui il capitale sia interamente di proprietà pubblica;
- m) imprese industriali e artigiane dell'edilizia e affini;
- n) imprese industriali esercenti l'attività di escavazione e/o lavorazione di materiale lapideo;
- o) imprese artigiane che svolgono attività di escavazione e di lavorazione di materiali lapidei, con esclusione di quelle che svolgono tale attività di lavorazione in laboratori con strutture e organizzazione distinte dalla attività di escavazione.»

I **Fondi di solidarietà bilaterali** possono essere costituiti nei settori non rientranti nell'ambito di applicazione della Cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria di cui al d.lgs. n. 148/2015, tramite accordi e contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali e imprenditoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

da 19 a 22-*quinquies* del d.l. 17/03/20, n. 18 (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 11/2020), convertito, con modificazioni, dalla legge 24/04/20, n. 27 (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 25/2020), **per una durata massima di 12 (dodici) settimane**, le quali:

- 1) devono essere collocate **tra l'1 gennaio 2021** e:
 - il **31 marzo 2021**, per i trattamenti di cassa integrazione ordinaria;
 - il **30 giugno 2021**, per i trattamenti di assegno ordinario e di cassa integrazione salariale in deroga;
- 2) con riferimento a tali periodi, costituiscono la **durata massima** che può essere richiesta con causale COVID-19.

I periodi di integrazione salariale precedentemente richiesti e autorizzati ai sensi dell'art. 12 del d.l. 28/10/20, n. 137 (il cosiddetto «decreto ristori» - CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 45/2020), **collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al prossimo 1 gennaio, sono imputati, ove autorizzati, alle dodici settimane previste dalla “legge di Bilancio 2021”**.

Le domande di accesso ai trattamenti devono essere inoltrate all'INPS, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa (tale scadenza, quindi, non potrà essere prima del 28 febbraio 2021).

In caso di **pagamento diretto** delle prestazioni da parte dell'INPS, il datore di lavoro è tenuto a inviargli tutti i dati a ciò necessari entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale, ovvero, se posteriore, entro il termine di 30 (trenta) giorni dall'adozione del provvedimento di concessione. In sede di prima applicazione, tali termini sono rinviati al trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della “legge di Bilancio 2021”, se tale ultima data è posteriore. Trascorsi inutilmente i predetti termini, il pagamento della prestazione e gli oneri a essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente.

Quanto sopra sarà riconosciuto anche in favore dei lavoratori assunti dopo il 25 marzo 2020 e, in ogni caso, **in forza alla data di entrata in vigore della “legge di Bilancio 2021”**.

Disposizioni in materia di licenziamento

Fino al 31 marzo 2021 resta vietato ai datori di lavoro (da ultimo, si veda CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 45/2020):

Il **FIS** interviene nei settori non rientranti nell'ambito di applicazione della Cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria di cui al d.lgs. n. 148/2015, per i quali non siano stati costituiti fondi di solidarietà bilaterali (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 11, n. 6 e n. 3 del 2016; CONFIMI RAVENNA NEWS n. 19/2015).

La cassa integrazione guadagni **in deroga**, infine, spetta ai lavoratori che non possono ricorrere agli ammortizzatori “ordinari” previsti dal d.lgs. n. 148/2020 (Cassa integrazione guadagni ordinaria, FIS e Fondi di solidarietà bilaterale - CONFIMI ROMAGNA NEWS 19/2015), ovvero ne abbiano goduto fino a raggiungere i limiti temporali massimi previsti dalle rispettive normative.

- a) **avviare le procedure di licenziamento collettivo** di cui agli articoli 4, 5 e 24 della legge n. 223/1991; quelle pendenti, fatte partire dal 23 febbraio 2020, restano sospese (fatte salve le ipotesi in cui il personale interessato dal recesso, già impiegato nell'appalto, sia riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro o di clausola del contratto di appalto);
- b) **recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo** (ai sensi dell'art. 3 della legge n. 604/1966); le procedure in corso ex art. 7 di tale legge, ossia quelle che chi occupa più di 15 dipendenti deve attivare c/o l'Ispettorato Territoriale del Lavoro quando intenda licenziare un dipendente assunto prima del 7 marzo 2015, rimangono sospese.

Le sospensioni e i divieti sopra indicati non si applicano:

- 1) nelle ipotesi di licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva dell'attività dell'impresa, conseguenti alla messa in liquidazione della società senza continuazione, anche parziale, dell'attività, nei casi in cui, nel corso della liquidazione, non si configuri la cessione di un complesso di beni o attività che possano configurare un trasferimento d'azienda o di un ramo di essa ai sensi dell'art. 2112 del codice civile;
- 2) nelle ipotesi di accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo;
- 3) in caso di fallimento, quando non sia previsto l'esercizio provvisorio dell'impresa, ovvero ne sia disposta la cessazione. Nel caso in cui l'esercizio provvisorio sia disposto per uno specifico ramo dell'azienda, sono esclusi dal divieto i licenziamenti riguardanti i settori non compresi nello stesso.